

# Ordinanza dell'UFSP sull'importo della riduzione di premio annua per il 2015

del 26 febbraio 2015

---

*L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP),*

visto l'articolo 106c capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 1994<sup>1</sup>  
sull'assicurazione malattie,

*ordina:*

## **Art. 1** Importo della riduzione di premio

La riduzione di premio annua per il 2015 corrisponde ai seguenti importi:

Cantone	Importo per assicurato in franchi
ZH	33.10
ZG	11.95
FR	14.60
AI	18.55
GR	0.45
TG	42.95
TI	54.05
VD	78.05
GE	51.50

## **Art. 2** Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 26 febbraio 2015 alle ore 18.00 con effetto sino al 31 dicembre 2015<sup>2</sup>.

26 febbraio 2015

Ufficio federale della sanità pubblica:  
Pascal Strupler

RS 832.107.23

<sup>1</sup> RS 832.10

<sup>2</sup> La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 26 feb. 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

